



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

N. 11818/2025 R.G.

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Fabio Doro, a scioglimento della riserva assunta in data 2.7.2025, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al N. 11818/2025 R.G. promossa da:

SALVATO PAOLO (c.f. SLVPLA73L21B564D), rappresentato e difeso dall'avv.

BAROTTI FRANCESCO, dall'avv. CALABRÒ NICOLA e dall'avv. BAROTTI

ALBERTO,

ricorrente,

contro

ALUSISTEMI S.R.L. (c.f. 04122250287), rappresentato e difeso dall'avv.

SARTORI MATTEO,

resistente,

in punto: accesso ai documenti sociali.

MOTIVI

Premesso che con il ricorso in epigrafe indicato il sig. Salvato Paolo, in qualità di socio al 10% di Alusistemi s.r.l. (di seguito: Alusistemi) chiede sia ordinato alla società:

- di consentirgli l'esame, anche tramite professionista di sua fiducia, e l'estrazione di copia dei seguenti documenti:
 - a) libro delle decisioni dei soci;
 - b) libro verbali dell'organo amministrativo;
 - c) libro delle adunanze del collegio sindacale;
 - d) registro I.V.A. vendite dal 1.1.2024;
 - e) registro IVA acquisti dal 1.1.2024;

- f) libro inventari dal 1.1.2024;
 - g) libro giornale dal 1.1.2024;
 - h) libro infortuni dal 1.1.2024;
 - i) verbali dell'organismo di vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001;
 - j) eventuale comunicazione di attivazione della cassa integrazione nell'anno 2024 con dettaglio di quanti lavoratori coinvolti;
 - k) dichiarazioni IVA / UNICO SC 2024 / IRAP 2024;
 - l) certificati di regolarità contributiva (DURC);
 - di fornire le seguenti informazioni:
 - a) situazione contabile analitica di verifica relativa all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2024;
 - b) breve relazione sull'andamento degli affari sociali nell'esercizio appena concluso e sulle prospettive di sviluppo per l'anno corrente, inclusi i nuovi piani industriali o *business plan*;
 - c) eventuali impegni non indicati in bilancio,
- e ciò con fissazione di una penale non inferiore ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- ricordato che, a sostegno della propria istanza cautelare, il ricorrente invoca l'art. 2476, secondo comma, c.c. ed espone di aver già inutilmente chiesto in via stragiudiziale la documentazione sopra indicata con p.e.c. del 14.3.2025; considerato che la resistente si è costituita in giudizio, contestando la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare e rappresentando, in particolare, che il diniego opposto all'esibizione della documentazione e alla richiesta di informazioni oggetto di causa sarebbe giustificato dal fatto che il Salvato starebbe esercitando un'attività in concorrenza, avviata a seguito di un accesso abusivo al sistema informatico e della sottrazione di informazioni riservate, condotte per le quali sarebbe pendente un procedimento penale avanti il Tribunale di Padova; osservato, quanto al *fumus boni juris*, che:
- il diritto del socio non amministratore di ricevere dagli amministratori



- notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e la documentazione gestoria previsto dall'art. 2476, secondo comma, c.c. ha natura potestativa e ha la finalità di consentire al socio di avere contezza della gestione affinché possa esercitare ulteriori diritti e facoltà, fra i quali, ad esempio, l'esperimento di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, il diritto di recesso e il diritto di voto;
- tale diritto è esercitabile non solo al fine di tutelare gli interessi della società, ma anche interessi individuali del socio, il quale non ha nemmeno l'onere di esprimere il motivo per il quale la potestà ispettiva è esercitata;
 - nondimeno, il diritto previsto dall'art. 2476, secondo comma, c.c. non è privo di limitazioni, in quanto deve essere esercitato nei limiti della correttezza e degli obblighi collaborativi che devono connotare i rapporti sociali, cosicché deve essere temperato con l'interesse della società al buon funzionamento dei suoi apparati amministrativi e alla tutela delle informazioni riservate;
 - sotto il primo profilo, la società richiesta dell'ispezione deve essere messa in condizione dal socio di poter individuare la documentazione da mettere a disposizione, posto che una generica istanza comporterebbe la necessità di dover rintracciare documentazione così vasta ed imprecisata da sottrarre in modo improprio risorse alla normale gestione dell'impresa;
 - sotto il secondo profilo, il ragionevole temperamento degli interessi può giustificare l'oscuramento di certi dati o l'imposizione di determinate modalità di accesso da parte del giudicante in sede contenziosa, ad esempio esclusivamente mediante professionisti e con imposizione ai medesimi di un vincolo di segretezza e divieto di consegna dei documenti (cfr., ad es., Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 29 dicembre 2022, confermata poi in sede di reclamo con ord. 2 febbraio 2023; id, ord. 6 ottobre 2023; id., ord. 18 marzo 2024; id, ord. 22 luglio 2024);
 - in quest'ottica, il fatto che il ricorrente svolga attività in concorrenza con Alusistemi (cfr. docc. da n. 11 a n. 17 resistente) e che nei suoi confronti sia

pendente un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 615-ter e 622 c.p.c. in ipotesi commessi a danno della resistente (cfr. docc. nn. 22, 23 e 24 resistente) non può di per sé costituire una ragione per escludere in radice il diritto del Salvato di esaminare ed estrarre copia della documentazione sociale e di ricevere informazioni sull'andamento della società;

- le condivisibili preoccupazioni della resistente, infatti, possono essere adeguatamente salvaguardate imponendo delle rigorose limitazioni al diritto previsto dall'art. 2476, secondo comma, c.c., senza però escluderlo totalmente, poiché in quest'ultimo caso si incorrerebbe nell'eccesso opposto e si escluderebbe la possibilità per il socio di esercitare una prerogativa particolarmente importante;
- sotto questo profilo, tenuto conto di quanto già osservato da questo Tribunale nell'ordinanza dell'11.8.2023, resa tra le medesime parti e degli ulteriori sviluppi che hanno portato all'instaurazione di un procedimento penale nei confronti del ricorrente, dovrà disporsi che:
 - a) l'esame e l'estrazione di copia dei documenti possano avvenire esclusivamente a mezzo di uno o più professionisti delegati dal Salvato, con esclusione della possibilità di quest'ultimo di esaminare personalmente la documentazione;
 - b) il professionista dovrà mantenere il segreto professionale relativamente alle informazioni e ai dati comunque appresi e utilizzarli soltanto nei ristretti limiti necessari alla tutela del diritto di azione e difesa in giudizio del ricorrente;
 - c) l'esame e il rilascio di copia dei documenti possano avvenire con le seguenti modalità, necessarie per evitare condotte di sviamento di dipendenti, di clientela e di fornitori e, più in generale, di acquisizione di informazioni strategiche per Alusistemi che, se in possesso del ricorrente, potrebbero arrecare a quest'ultimo e/o alle società a lui riconducibili, anche solo indirettamente, un indebito vantaggio sul piano concorrenziale:

1. libro delle decisioni dei soci: con oscuramento esclusivamente delle parti in cui vengono menzionate informazioni che hanno i requisiti previsti dagli artt. 98 c.p.i., ossia la segretezza (*“nel senso che [le informazioni] non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore”*), la valenza economica (nel senso che esse devono consentire al soggetto che la detiene di godere di un vantaggio concorrenziale e quindi di mantenere o aumentare le proprie quote di mercato) e la sottoposizione *“da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”*;
2. libro dei verbali dell'organo amministrativo: con oscuramento esclusivamente delle parti in cui vengono menzionate informazioni che hanno i requisiti previsti dagli artt. 98 c.p.i.;
3. libro delle adunanze del collegio sindacale: con oscuramento esclusivamente delle parti in cui vengono menzionate informazioni che hanno i requisiti previsti dagli artt. 98 c.p.i.;
4. registro I.V.A. vendite dal 1.1.2024: con oscuramento dei nominativi dei clienti e dei prezzi unitari praticati per le vendite;
5. registro I.V.A. acquisti dal 1.1.2024: con oscuramento dei nominativi dei fornitori e dei prezzi unitari praticati per l'acquisto;
6. libro inventari dall'1.1.2024: senza limiti;
7. libro giornale dal 1.1.2024: con oscuramento dei nominativi dei clienti e dei fornitori e dei prezzi unitari praticati per l'acquisto e le vendite;
8. libro infortuni dal 1.1.2024: con oscuramento delle generalità dei dipendenti;
9. verbali dell'organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs. n. 231/2001: laddove presenti, con oscuramento esclusivamente delle parti in cui vengono menzionate informazioni che hanno i requisiti previsti dagli



artt. 98 c.p.i.;

10. eventuale comunicazione di attivazione della cassa integrazione nell'anno 2024: con oscuramento delle generalità dei dipendenti;

11. dichiarazioni IVA, UNICO SC 2024 e IRAP 2024: senza oscuramento;

12. certificati di regolarità contributiva: senza oscuramento;

d) le informazioni richieste alla società potranno essere rese da quest'ultima con le seguenti cautele:

1. situazione contabile analitica di verifica concernente l'esercizio sociale chiuso al 31.12.2024: in forma riassuntiva e aggregata, con oscuramento dei dati e dei nominativi dei singoli clienti, fornitori e comunque con modalità espositive tali da impedire la ricostruzione delle condizioni commerciali applicate, delle politiche di prezzo, delle scadenze contrattuali e dei livelli di affidamento;

2. relazione sull'andamento degli affari sociali nell'esercizio 2024 e sulle prospettive di sviluppo 2025, inclusi i nuovi piani industriali e i *business plan*: esponendo dati in forma riassuntiva e aggregata, omettendo le informazioni riservate ex art. 98 c.p.i., i dati e i nominativi dei singoli clienti e fornitori e tutte le informazioni che consentano la ricostruzione delle condizioni commerciali applicate, delle politiche di prezzo, delle scadenze contrattuali, dei livelli di affidamento e delle strategie commerciali; la società potrà altresì omettere di fornire, a tutela delle sue informazioni riservate, i piani industriali e i *business plan* e di riportare i dati contenuti nei medesimi in forma soltanto riassuntiva e aggregata;

- non può essere accolta la richiesta di fornire informazioni su "*eventuali impegni non indicati in bilancio*", in quanto del tutto generica;
- il Salvato potrà esercitare il proprio diritto, nei limiti in cui sopra è stato riconosciuto, con le medesime modalità previste dall'ordinanza dell'11.8.2023 pronunciata da questo Tribunale, da ritenersi condivisibili e ragionevoli, anche per ciò che concerne la fissazione della penale;



ricordato, quanto al presupposto del *periculum in mora*, che:

- esso è connotato al diritto di ispezione riconosciuto al socio, poiché l'esigenza di quest'ultimo di tenersi aggiornato rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali sarebbe inevitabilmente frustrata dai tempi del giudizio ordinario;
 - invero, “si ravvisa la necessità per i soci ricorrenti di essere tempestivamente resi edotti del reale stato della società, al fine di verificare la gestione sociale. Il protrarsi ingiustificato del diniego di accesso alla documentazione fa emergere il pericolo che ai soci possa essere irrimediabilmente impedito di contrastare con gli strumenti a loro disposizione l'eventuale mala gestio degli amministratori” (cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 20 giugno 2018; id., ord. 10 maggio 2024) e “l'ingiustificato procrastinarsi del rifiuto da parte degli amministratori all'accesso del socio alla documentazione sociale vale, di per sé, ad integrare il periculum in mora che giustifica l'emissione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., poiché il ritardo lede il diritto di controllo del socio medesimo sull'amministrazione della società e l'esercizio dei poteri connessi sia all'interno della società che mediante eventuali iniziative giudiziarie” (cfr. Trib. Roma, sez. impresa, ord. 19 gennaio 2023);
 - il pregiudizio che deriverebbe dal mancato riconoscimento in via d'urgenza del diritto di ispezione non sarebbe comunque ristorabile per equivalente, in ragione della natura non patrimoniale di tale pretesa (cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 10 maggio 2024, confermata in sede di reclamo con ord. 23 luglio 2024)
- ritenuto, pertanto, che il ricorso meriti accoglimento ma esclusivamente nei limiti sopra indicati;
- ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere integralmente compensate, alla luce dell'esito del procedimento, che ha richiesto un contemperamento tra le opposte esigenze;

P.Q.M.

ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta,

1) ordina ad Alusistemi s.r.l. di consentire ad uno o più professionisti incaricati da Salvato Paolo di consultare ed estrarre copia della documentazione di seguito indicata, con obbligo per i predetti professionisti di mantenere il segreto professionale relativamente alle informazioni e ai dati comunque appresi e di utilizzarli soltanto nei ristretti limiti necessari alla tutela del diritto di azione e difesa in giudizio di Salvato Paolo:

- a) libro delle decisioni dei soci: con oscuramento esclusivamente delle parti in cui vengono menzionate informazioni che hanno i requisiti previsti dagli artt. 98 c.p.i.;
- b) libro dei verbali dell'organo amministrativo: con oscuramento esclusivamente delle parti in cui vengono menzionate informazioni che hanno i requisiti previsti dagli artt. 98 c.p.i.;
- c) libro delle adunanze del collegio sindacale: con oscuramento esclusivamente delle parti in cui vengono menzionate informazioni che hanno i requisiti previsti dagli artt. 98 c.p.i.;
- d) registro I.V.A. vendite dal 1.1.2024: con oscuramento dei nominativi dei clienti e dei prezzi unitari praticati per le vendite;
- e) registro I.V.A. acquisti dal 1.1.2024: con oscuramento dei nominativi dei fornitori e dei prezzi unitari praticati per l'acquisto;
- f) libro inventari dall'1.1.2024;
- g) libro giornale dal 1.1.2024: con oscuramento dei nominativi dei clienti e dei fornitori e dei prezzi unitari praticati per l'acquisto e le vendite;
- h) libro infortuni dal 1.1.2024: con oscuramento delle generalità dei dipendenti;
- i) verbali dell'organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs. n. 231/2001: laddove presenti, con oscuramento esclusivamente delle parti in cui vengono menzionate informazioni che hanno i requisiti previsti dagli



artt. 98 c.p.i.;

- j) eventuale comunicazione di attivazione della cassa integrazione nell'anno 2024; con oscuramento delle generalità dei dipendenti;
- k) dichiarazioni IVA, UNICO SC 2024 e IRAP 2024;
- l) certificati di regolarità contributiva;

2) dispone che:

- a) Alusistemi s.r.l. cominci a rendere accessibile per l'ispezione ed acquisizione in copia la documentazione indicata a partire dal ventesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza;
 - b) gli accessi avvengano a decorrere dal ventesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza secondo un calendario che le parti dovranno concordare per iscritto entro sette giorni dalla data della comunicazione della presente ordinanza;
 - c) in difetto dell'accordo di cui al punto precedente, nei tre giorni successivi al termine di sette giorni sopra assegnato Alusistemi s.r.l. comunichi per iscritto – anche via p.e.c. – a Salvato Paolo un calendario di tre giorni alla settimana con date e orari di inizio dell'accesso e che entro i successivi tre giorni Salvato Paolo comunichi per iscritto – anche via p.e.c. – ad Alusistemi s.r.l. la scelta per due accessi alla settimana della durata massima di cinque ore per ciascun accesso, salvo diverso accordo;
- 3) fissa a carico di Alusistemi s.r.l. una penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo nel consentire l'accesso alla documentazione sociale rispetto ai giorni determinati e/o concordati come da punto precedente;
- 4) ordina ad Alusistemi s.r.l. di rendere le seguenti informazioni entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza:
- a) situazione contabile analitica di verifica concernente l'esercizio sociale chiuso al 31.12.2024, con facoltà di predisporre la stessa in forma riassuntiva e aggregata, di oscurare i dati e i nominativi dei singoli clienti e fornitori e di esporre i dati con modalità tali da impedire la ricostruzione delle condizioni commerciali applicate, delle politiche di



prezzo, delle scadenze contrattuali e dei livelli di affidamento;

b) relazione sull'andamento degli affari sociali nell'esercizio 2024 e sulle prospettive di sviluppo 2025, con facoltà di esporre i dati in forma riassuntiva e aggregata, di omettere le informazioni riservate ex art. 98 c.p.i., di oscurare e/o omettere i dati e i nominativi dei singoli clienti e fornitori e tutte le informazioni che consentano la ricostruzione delle condizioni commerciali applicate, delle politiche di prezzo, delle scadenze contrattuali, dei livelli di affidamento e delle strategie commerciali e, infine, di omettere il *business plan* e i nuovi piani industriali, riportando i dati contenuti nei medesimi in forma soltanto riassuntiva e aggregata;

5) fissa a carico di Alusistemi s.r.l. una penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo successivo al termine di cui al punto 4);

6) compensa integralmente le spese di lite.

Venezia, 9 settembre 2025

Il Giudice

dott. Fabio Doro

